

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1635 del 16/09/2026

OGGETTO: Estensione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della Deliberazione n. 96 del 01/02/2023 - Servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo per gli Enti del SSR della Regione Lazio (CIG derivato: 96074720B5). Approvazione del modello di atto di sottomissione.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC LOGISTICA

Centro di Costo: BD03 L'Estensore: CRISTIANA TEMPESTA Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC LOGISTICA

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 04/09/2026 17:46:13 CEST

Firmatario: PAOLA BRAZZODURO

Data: 04/09/2026 17:46:49 CEST

Il sostituto SILVIA SERGIO

Data: 09/09/2026 14:12:58 CEST

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€104.688,20	2026	CE	502020107	Servizio trasporti non sanitari	Ing. Paola Brazzoduro	SI

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il sostituto MARIA RENATA MESSINA

Data: 07/09/2026 12:08:52 CEST

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del funzionario addetto al controllo del budget, rispetto alla Delibera n. 451 del 11/03/2026

Firmatario: GIORGIO BACCARI

Data: 15/09/2026 12:30:43 CEST

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO

Data: 15/09/2026 16:26:00 CEST

(con motivazioni allegate al presente

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO

Data: 15/09/2026 17:17:19 CEST

(con motivazioni allegate al presente

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.17 pagine di cui n.9 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE

Data: 16/09/2026 10:00:45 CEST

IL DIRETTORE UOC LOGISTICA

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale è stata presa d'atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, e del decreto del Commissario ad acta n. 606 del 30 dicembre 2015;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio 10 gennaio 2025, n. T00006, con il quale è stato nominato direttore generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 il dott. Giuseppe Quintavalle;

VISTO nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 8 maggio 2025 n. 296 e pubblicato sul BURL n. 38 del 13/05/2025

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto: "Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

VISTA la determinazione regionale n. G11791 dell'8 settembre 2022, con la quale la Centrale Acquisti Regionale ha disposto l'aggiudicazione, all'esito della procedura aperta indetta con determinazione n. G15946 del 20 dicembre 2021, della convenzione avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, in favore del RTI Coopservice S. Coop. p.A. – SVS Gestione Servizi s.r.l.;

VISTA la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti – e il predetto RTI, concernente l'affidamento del servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinati agli enti del Servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione n. 96 del 1° febbraio 2023, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha recepito la determinazione regionale n. G11791 dell'8 settembre 2022 e, per l'effetto, ha disposto l'affidamento del servizio in favore del RTI Coopservice S. Coop. p.A. – SVS Gestione Servizi s.r.l., per la durata di 60 mesi, con decorrenza dal 1° luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2028, per l'importo complessivo di euro 429.050,00, oltre IVA al 22%;

VISTA la determinazione n. 1211 del 22 maggio 2024, con la quale si è preso atto che, a decorrere dal 1° maggio 2024, tutte le attività inerenti alla gestione e al trasporto del sangue sarebbero state svolte dalla società capofila del raggruppamento, Coopservice S. Coop. p.A., a seguito della rimodulazione delle quote di esecuzione e della riorganizzazione del servizio;

CONSIDERATO che il fabbisogno stimato per l'intera durata dell'Ordinativo di fornitura, pari a 60 mesi, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028, era quantificato in n. 15.340 viaggi intra-provinciali e n. 160 viaggi intra-regionali, per un importo complessivo stimato di euro 429.050,00, oltre IVA;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in relazione a sopravvenute esigenze assistenziali, è stato rilevato un incremento del numero dei viaggi effettuati rispetto al fabbisogno originariamente stimato, pari al 31,55% nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 luglio 2026, secondo i dati risultanti dall'istruttoria agli atti, con conseguente più rapido assorbimento delle risorse economiche disponibili sull'Ordinativo di fornitura;

CONSIDERATO che tale incremento è determinato da modifiche nell'organizzazione regionale della raccolta sangue, intervenute per cause non riconducibili all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, e che le predette circostanze non erano prevedibili, con l'ordinaria diligenza, al momento della predisposizione del fabbisogno e dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, né risultano imputabili a carenze di programmazione, errori di stima o condotte dell'Azienda;

CONSIDERATO che l'Azienda ha valutato l'adozione di misure organizzative, di razionalizzazione e di ottimizzazione delle modalità di gestione del servizio, rilevando, sulla base dell'istruttoria svolta dal RUP, che tali misure non risultano idonee a ricondurre integralmente l'incremento della spesa entro il limite del 20% dell'importo originario dell'Ordinativo di fornitura;

CONSIDERATO che, in assenza dell'incremento delle prestazioni necessarie, il progressivo esaurimento delle risorse economiche disponibili determinerebbe l'impossibilità di garantire la prosecuzione del servizio sino alla scadenza dell'Ordinativo di fornitura, con concreto rischio di interruzione di un servizio funzionale alla continuità delle attività assistenziali;

CONSIDERATO che l'incremento delle prestazioni si limita alla maggiore quantità di viaggi necessari per l'esecuzione del medesimo servizio e non comporta modifiche alla natura generale dell'affidamento, alle prestazioni tipologicamente previste, alle modalità essenziali di esecuzione, ai prezzi unitari e alle ulteriori condizioni contrattuali;

VISTA la Convenzione, il cui art. 4, comma 2, stabilisce l'importo massimo spendibile e il cui comma 4 prevede, in caso di esaurimento anticipato del predetto importo, la facoltà di richiederne l'incremento alle medesime condizioni, nonché la possibilità di disporre modifiche degli Ordinativi di fornitura ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile *ratione temporis*;

VISTA la nota prot. n. 126043/2026, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 ha rappresentato alla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio l'incremento dei viaggi effettuati rispetto alle previsioni contrattuali, determinato dalle sopravvenute esigenze assistenziali e dal conseguente maggior fabbisogno prestazionale, evidenziando il previsto esaurimento anticipato delle risorse economiche disponibili rispetto alla scadenza dell'Ordinativo di fornitura, fissata al 30 giugno 2028, e chiedendo di valutare l'attivazione della clausola di cui all'art. 4, comma 4, della Convenzione;

VISTA la nota della Direzione regionale Trasformazione digitale e Procurement della Regione Lazio, prot. ufficiale n. 805600 del 31 luglio 2026, acquisita al protocollo dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 al n. 142759/2026, con la quale, in riscontro alla predetta nota aziendale, è stato rappresentato che

la Convenzione regionale è scaduta in data 31 dicembre 2024 e che, pertanto, non è più possibile per la Regione Lazio, in qualità di stazione appaltante, disporre l'incremento dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, né ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Convenzione; è stato altresì precisato che, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4, rientra nella competenza dell'Azienda sanitaria contraente disporre eventuali

modifiche dell'Ordinativo di fornitura, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data del 1° luglio 2023, il relativo bando o avviso con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente sia stato pubblicato, ovvero siano stati inviati gli inviti a presentare offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che la procedura in esame rientra in tale fattispecie, con conseguente applicabilità *ratione temporis* dell'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che, pur in presenza della scadenza della Convenzione-quadro regionale al 31 dicembre 2024, l'Ordinativo di fornitura stipulato da questa Azienda conserva piena efficacia fino al 30 giugno 2028, costituendo titolo contrattuale autonomo sul quale incidono le modifiche in corso di esecuzione disciplinate dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'aumento delle prestazioni da disporre in via immediata è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile *ratione temporis*, ed è contenuto entro il limite massimo del quinto dell'importo originario dell'Ordinativo di fornitura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile *ratione temporis*, l'aumento delle prestazioni entro il limite del quinto dell'importo originario dell'Ordinativo di fornitura può essere imposto all'esecutore alle condizioni originariamente previste, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale;

CONSIDERATO che l'importo originario dell'Ordinativo di fornitura, quale risultante dall'affidamento disposto con deliberazione n. 96 del 1° febbraio 2023, è pari a euro 429.050,00, oltre IVA, e che la variazione in aumento disposta con il presente provvedimento, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale, ammonta a un massimo di euro 85.810,00, oltre IVA al 22%, pari a euro 104.688,20 IVA inclusa, ferme restando la natura generale dell'affidamento, le prestazioni tipologicamente previste, i prezzi unitari, le modalità essenziali di esecuzione e le ulteriori condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che la predetta variazione sarà formalizzata mediante apposito atto di sottomissione, avente natura integrativa dell'Ordinativo di fornitura, da sottoporre alla sottoscrizione dell'esecutore, restando ferme e integralmente confermate, per quanto compatibili con la variazione disposta, tutte le pattuizioni, clausole e condizioni contenute nel medesimo Ordinativo di fornitura e nei relativi documenti contrattuali;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

CONSIDERATO che l'atto di sottomissione non comporta novazione o sostituzione dell'Ordinativo di fornitura, ma ne documenta l'integrazione limitatamente all'aumento delle prestazioni e del corrispondente corrispettivo entro il limite del quinto d'obbligo;

RITENUTO, pertanto, necessario, proporzionato e urgente disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, l'aumento delle prestazioni entro il limite massimo del quinto dell'importo originario dell'Ordinativo di fornitura, al fine di assicurare la

continuità del servizio sino alla scadenza dell'Ordinativo di fornitura, nelle more della definizione della soluzione contrattuale relativa al fabbisogno complessivo eccedente tale limite;

PRESO ATTO che la somma complessiva di 85.810,00, oltre IVA (euro 104.688,20, IVA inclusa), pari al 20% del contratto, trova copertura sul conto economico n. 502020107, denominato "servizi di trasporto non sanitario" come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO 502020107	
BUDGET ASSEGNATO	€ 5.700.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 6.440.731,95
IMPORTO IMPEGNATO con presente Atto	€ 104.688,20
SCOSTAMENTO NEGATIVO	-€ 845.420,15

che, in riferimento allo scostamento sopra evidenziato, il CCS ha precisato che tale scostamento deriva dall'incremento del fabbisogno di trasporto per persone con disabilità e dall'aumento delle tariffe AMA per il trasporto delle salme;

che, allo stato attuale, non è possibile rilevare risparmi a copertura, stante la contabilizzazione di contratti già avviati, la cui spesa per l'anno in corso non può essere ridotta;

che il CCS monitorerà nel corso del 2026 i consumi sul Centro di Costo (CE) in questione e verificherà l'opportunità di adottare misure di riallocazione di budget, anche a valere su altri CE assegnati, al fine di rientrare dallo scostamento sul conto in oggetto.

DATO ATTO che il ricorso all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 non esaurisce il fabbisogno complessivo rilevato, pari al 31,55% dell'importo originario, e che la quota eccedente il limite del quinto, qualora non riassorbibile mediante misure organizzative, di razionalizzazione e di ottimizzazione delle modalità di gestione del servizio, sarà oggetto di separata istruttoria, ai fini dell'individuazione della fattispecie contrattuale applicabile e dell'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti necessari.

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che fanno parte integrante del presente atto:

di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis, l'incremento delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di fornitura emesso in attuazione della deliberazione n. 96 del 1° febbraio 2023, in favore del RTI Coopservice S. Coop. p.A. – SVS Gestione Servizi s.r.l., avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, per un importo aggiuntivo massimo pari al quinto dell'importo originario, ovvero euro 85.810,00, oltre IVA al 22% (euro 104.688,20, IVA inclusa);

di dare atto che, a decorrere dal 1° maggio 2024, tutte le attività inerenti alla gestione e al trasporto del sangue sono svolte dalla società capofila del raggruppamento, Coopservice S. Coop. p.A., a seguito della rimodulazione delle quote di esecuzione e della riorganizzazione del servizio, come preso atto con determinazione n. 1211 del 22 maggio 2024;

di dare atto che l'incremento delle prestazioni si limita alla maggiore quantità di viaggi necessari per l'esecuzione del medesimo servizio, senza modificare la natura generale dell'affidamento, le prestazioni tipologicamente previste, le modalità essenziali di esecuzione, i prezzi unitari e le ulteriori condizioni contrattuali;

di dare atto che la somma complessiva di 85.810,00, oltre IVA (euro 104.688,20, IVA inclusa), pari al 20% del contratto, trova copertura sul conto economico n. 502020107, denominato "servizi di trasporto non sanitario" come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO 502020107	
BUDGET ASSEGNATO	€ 5.700.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 6.440.731,95
IMPORTO IMPEGNATO con presente Atto	€ 104.688,20
SCOSTAMENTO NEGATIVO	-€ 845.420,15

di dare atto che il ricorso all'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 non esaurisce il fabbisogno complessivo rilevato, pari al 31,55% dell'importo originario, e che la quota eccedente il limite del quinto, qualora non riassorbibile mediante misure organizzative, di razionalizzazione e di ottimizzazione delle modalità di gestione del servizio, sarà oggetto di separata istruttoria ai fini dell'individuazione della fattispecie contrattuale applicabile e dell'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti necessari;

di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione

di disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU' dei poteri previsti:

- Dall'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- Dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

LETTA la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis, l'incremento delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di fornitura emesso in attuazione della deliberazione n. 96 del 1° febbraio 2023, in favore del RTI Coopservice S. Coop. p.A. – SVS Gestione Servizi s.r.l., avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, per un importo aggiuntivo massimo pari al quinto dell'importo originario, ovvero euro 85.810,00, oltre IVA al 22% (euro 104.688,20, IVA inclusa);

di dare atto che, a decorrere dal 1° maggio 2024, tutte le attività inerenti alla gestione e al trasporto del sangue sono svolte dalla società capofila del raggruppamento, Coopservice S. Coop. p.A., a seguito della rimodulazione delle quote di esecuzione e della riorganizzazione del servizio, come preso atto con determinazione n. 1211 del 22 maggio 2024;

di dare atto che l'incremento delle prestazioni si limita alla maggiore quantità di viaggi necessari per l'esecuzione del medesimo servizio, senza modificare la natura generale dell'affidamento, le prestazioni tipologicamente previste, le modalità essenziali di esecuzione, i prezzi unitari e le ulteriori condizioni contrattuali;

di dare atto che la somma complessiva di 85.810,00, oltre IVA (euro 104.688,20, IVA inclusa), pari al 20% del contratto, trova copertura sul conto economico n. 502020107, denominato "servizi di trasporto non sanitario" come di seguito indicato:

CONTO ECONOMICO 502020107	
BUDGET ASSEGNATO	€ 5.700.000,00
BUDGET GIA' IMPEGNATO	€ 6.440.731,95
IMPORTO IMPEGNATO con presente Atto	€ 104.688,20
SCOSTAMENTO NEGATIVO	-€ 845.420,15

di dare atto che il ricorso all'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016 non esaurisce il fabbisogno complessivo rilevato, pari al 31,55% dell'importo originario, e che la quota eccedente il limite del quinto, qualora non riassorbibile mediante misure organizzative, di razionalizzazione e di ottimizzazione delle modalità di gestione del servizio, sarà oggetto di separata istruttoria ai fini dell'individuazione della fattispecie contrattuale applicabile e dell'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti necessari;

di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

di trasmettere il presente provvedimento alla UOC Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di competenza;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati ritenuti non necessari rispetto alle finalità di pubblicazione

di disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Quintavalle

Modello

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Estensione ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della Deliberazione n. 96 del 01/02/2023, avente ad oggetto il recepimento dell'aggiudicazione disposta dalla Centrale Acquisti Regionale della procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione volta all'affidamento del servizio di trasporto e consegna sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinato agli Enti del Servizio Sanitario della Regione Lazio, indetta con determinazione n. G15946 del 20/12/2021. Importo complessivo 60 mesi di € 429.050,00 i.e. - CIG derivato: 96074720B5. Importo totale estensione del contratto € 85.810,00, oltre IVA al 22%.

TRA

La ASL Roma 1 con sede legale in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, partita IVA 13664791004, istituita a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015 e come preso atto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Quintavalle, elettivamente domiciliato, al fine del presente atto, presso la suddetta sede

E

La Società Coopservice S. Coop. p.A. (in seguito per brevità Operatore Economico), capofila del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) con SVS Gestione Servizi S.r.l., con sede legale in _____, via _____, codice fiscale e partita IVA n. _____

	_____ iscritta nel Registro delle Imprese	
	di _____, rappresentata dal Sig.	
	_____ nato a _____ il _____,	
	in qualità di legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la	
	sede legale dell'Operatore Economico.	
	PREMESSO	
	che con determinazione regionale n. G11791 dell'8 settembre 2022 la Centrale	
	Acquisti Regionale ha disposto l'aggiudicazione, all'esito della procedura	
	aperta indetta con determinazione n. G15946 del 20 dicembre 2021, della	
	convenzione avente ad oggetto il servizio di trasporto e consegna di sangue,	
	emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo	
	destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, in favore del RTI	
	Coopservice S. Coop. p.A. – SVS Gestione Servizi s.r.l.;	
	che deliberazione n. 96 del 1° febbraio 2023 la ASL Roma 1 ha recepito la	
	determinazione regionale n. G11791 dell'8 settembre 2022 e, per l'effetto, ha	
	disposto l'affidamento del servizio in favore del RTI Coopservice S. Coop. p.A.	
	– SVS Gestione Servizi s.r.l., per la durata di 60 mesi, con decorrenza dal 1°	
	luglio 2023 e scadenza al 30 giugno 2028, per l'importo complessivo di euro	
	429.050,00, oltre IVA al 22%;	
	che con determinazione n. 1211 del 22 maggio 2024 la ASL Roma 1 ha preso	
	atto che, a decorrere dal 1° maggio 2024, tutte le attività inerenti alla gestione	
	e al trasporto del sangue sarebbero state svolte dalla società capofila del	
	raggruppamento, Coopservice S. Coop. p.A., a seguito della rimodulazione	

delle quote di esecuzione e della riorganizzazione del servizio;

che il fabbisogno stimato per l'intera durata dell'Ordinativo di fornitura, pari a 60 mesi, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2028, era quantificato in n. 15.340 viaggi intra-provinciali e n. 160 viaggi intra-regionali, per un importo complessivo stimato di euro 429.050,00, oltre IVA;

che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in relazione a sopravvenute esigenze assistenziali, è stato rilevato un incremento del numero dei viaggi effettuati rispetto al fabbisogno originariamente stimato, con conseguente più rapido assorbimento delle risorse economiche disponibili sull'Ordinativo di fornitura;

che tale incremento è determinato da modifiche nell'organizzazione regionale della raccolta sangue, intervenute per cause non riconducibili all'ASL Roma 1, e che le già menzionate circostanze non erano prevedibili, con l'ordinaria diligenza, al momento della predisposizione del fabbisogno e dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, né risultano imputabili a carenze di programmazione, errori di stima o condotte dell'Azienda;

che, in assenza dell'incremento delle prestazioni necessarie, il progressivo esaurimento delle risorse economiche disponibili determinerebbe l'impossibilità di garantire la prosecuzione del servizio sino alla scadenza dell'Ordinativo di fornitura, con concreto rischio di interruzione di un servizio funzionale alla continuità delle attività assistenziali;

che l'incremento delle prestazioni si limita alla maggiore quantità di viaggi necessari per l'esecuzione del medesimo servizio e non comporta modifiche alla natura generale dell'affidamento, alle prestazioni tipologicamente previste, alle modalità essenziali di esecuzione, ai prezzi unitari e alle ulteriori condizioni contrattuali;

che la Convenzione stipulata tra la Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti – e il già menzionato RTI, concernente l'affidamento del servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinati agli enti del Servizio sanitario regionale, prevede all'art. 4, comma 2, l'importo massimo spendibile e, al comma 4, la facoltà, in caso di esaurimento anticipato del predetto importo, di richiederne l'incremento alle medesime condizioni, nonché la possibilità di disporre modifiche degli Ordinativi di fornitura ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis;

che ai sensi l'art. 4 comma 4 della già citata Convenzione rientra nella competenza di ASL Roma 1, in qualità di Azienda sanitaria contraente, disporre eventuali modifiche dell'Ordinativo di fornitura, nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016;

che, ai sensi dell'art. 226, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle procedure e ai contratti per i quali, alla data del 1° luglio 2023, il relativo

bando o avviso con cui è stata indetta la procedura di scelta del contraente sia stato pubblicato, ovvero siano stati inviati gli inviti a presentare offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che l'affidamento in oggetto rientra in tale fattispecie, con conseguente applicabilità ratione temporis dell'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

che, pur in presenza della scadenza della Convenzione-quadro regionale al 31 dicembre 2024, l'Ordinativo di fornitura stipulato da questa Azienda conserva piena efficacia fino al 30 giugno 2028, costituendo titolo contrattuale autonomo sul quale incidono le modifiche in corso di esecuzione disciplinate dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016;

che, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicabile ratione temporis, l'aumento delle prestazioni entro il limite del quinto dell'importo originario dell'Ordinativo di fornitura può essere imposto all'esecutore alle condizioni originariamente previste, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale;

Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

L'Operatore Economico Coopservice S. Coop. p.A., con il presente atto, si obbliga legalmente all'incremento delle prestazioni dell'Ordinativo di fornitura emesso in attuazione della Deliberazione n. 96 del 1° febbraio 2023, avente

ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto e consegna di sangue, emocomponenti, cellule staminali, campioni biologici e materiali per il prelievo destinati agli enti del Servizio sanitario regionale. Tale variazione in aumento, disposta ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.lgs. 50/2016, consiste nell'esecuzione di viaggi aggiuntivi rispetto alle stime originarie per far fronte alle sopravvenute esigenze assistenziali e organizzative, entro il limite massimo del quinto d'obbligo (20% del valore contrattuale originario), al fine di garantire la continuità delle attività assistenziali ed evitare l'interruzione del servizio pubblico.

Articolo 3 – Durata

Le prestazioni integrative oggetto del presente atto avranno efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e resteranno in vigore fino alla scadenza naturale dell'Ordinativo di fornitura originario, fissata al 30 giugno 2028, ovvero sino al raggiungimento del limite economico massimo dell'estensione autorizzata.

Articolo 4 – Obblighi dell'appaltatore

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le prestazioni aggiuntive alle medesime condizioni originariamente previste, senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale, applicando i prezzi unitari, le modalità essenziali di esecuzione e le ulteriori pattuizioni stabilite nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi documenti contrattuali, che si intendono qui integralmente confermati.

Articolo 5 – Corrispettivo

L'importo massimo delle prestazioni integrative oggetto del presente atto di sottomissione, entro il limite del quinto dell'importo contrattuale originario, è

quantificato in complessivi € 85.810,00 oltre IVA al 22%, per un ammontare totale di € 104.688,20 IVA inclusa, da liquidarsi con le modalità già stabilite nell'Ordinativo di fornitura originario.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della disposizione di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come successivamente modificata, l'appaltatore conferma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 – Integrazione Cauzione

L'Operatore Economico si impegna, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante e in conformità alle disposizioni di legge, a presentare l'adeguamento della garanzia fideiussoria definitiva proporzionata all'incremento di spesa disposto con il presente atto, ovvero a confermare l'estensione della validità della garanzia già prestata per l'Ordinativo di fornitura originario.

Articolo 8 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute nel contratto originario, nonché le norme previste dal D. Lgs. 50/2016 agli artt. 108 e 109. Resta inteso ed incondizionatamente accettato dall'appaltatore, che in caso di adesione da parte dell'ASL Roma 1 a contratti o convenzioni di appalto conseguenti alla formalizzazione e messa a regime di gara centralizzata regionale e/o attivazione di convenzione CONSIP, o all'aggiudicazione di gara d'appalto esperita da questa Azienda, la stessa Amministrazione avrà facoltà a proprio insindacabile giudizio, di esercitare il diritto di recesso e disdetta del presente atto, in qualunque momento, tramite invio di semplice comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 9 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore Economico e la ASL Roma 1, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 10 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative ai servizi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, imposta di bollo, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Art. 11 - Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante, l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico, il contratto di appalto originario, il capitolato tecnico, la cauzione definitiva, il DUVRI.

Art. 12 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il Sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta _____, dichiara di avere

perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto o nel contratto di appalto originario, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:

Per quanto attiene al presente contratto:

art. 2 - Oggetto dell'appalto, Art. 3 – Durata, Art. 4 – Obblighi dell'appaltatore, Art. 5 – Corrispettivo, Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari, art. 7 – Integrazione Cauzione, art. 8 - Risoluzione e recesso, art. 9 - Foro competente, art.10 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Per quanto attiene al contratto originario, gli articoli già specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Letto approvato e sottoscritto (con kit di firma digitale in pdf pades).